

---

## **5.11 Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (intervento 2.D - art. 4, comma 2, lettera d)**

---

L'intervento incentivabile consiste nella sostituzione di scaldacqua elettrici, installati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di un impianto di climatizzazione, con scaldacqua a pompa di calore.

### **5.11.1 Soggetti che possono richiedere l'incentivo**

---

Le Amministrazioni Pubbliche e i Soggetti privati direttamente o indirettamente tramite una ESCo.

Nel primo caso il Soggetto Responsabile dell'intervento è l'Amministrazione Pubblica o il soggetto privato, mentre nel secondo caso il Soggetto Responsabile è la ESCo.

### **5.11.2 Requisiti tecnici per accedere all'incentivo (Allegato II del Decreto)**

---

Le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria devono avere un COP  $\geq 2,6$  misurato secondo la norma UNI EN 16147.

### **5.11.3 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 5)**

---

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell'impianto esistente;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria preesistente;
3. spese professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

### **5.11.4 Calcolo dell'incentivo (Allegato II – 2.3 del Decreto)**

---

Per l'intervento di sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore, l'incentivo totale è pari al 40% della spesa sostenuta, con un limite massimo pari ai valori della tabella sottostante:

**Tabella 1 - Scaldacqua a pompa di calore: incentivo massimo**

Capacità dell'accumulo, V	Incentivo massimo
V $\leq$ 150 litri	400 €
V > 150 litri	700 €

L'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell'articolo 12 del medesimo Decreto.

### **5.11.5 Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo**

---

Ai fini della richiesta d'incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all'incentivo (in formato PDF), caricandoli sul *Porta/termico* all'atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

#### **Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all'incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell'Allegato 1;
2. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale  $\leq 35$  kW non ricompresi nel Catalogo, l'asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative;
3. per gli interventi che prevedono l'installazione di generatori di potenza termica nominale  $> 35$  kW, l'asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative;
4. documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 5 foto riportanti:
  - vista di dettaglio dei generatori sostituiti e installati;
  - vista d'insieme dei generatori sostituiti e installati;
  - la targa dei generatori installati.

#### **Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:**

- 1) per gli interventi non a Catalogo, scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
- 2) certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 6.2).
- 3) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell'impianto stesso;
- 4) libretto d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- 5) schema funzionale d'impianto;
- 6) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;

- 7) nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d'obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell'intervento, eccedente l'adempimento dell'obbligo, che accede agli incentivi del Decreto.